#### **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

# presentata nella forma elaborata da Moreno Colombo per la modifica dell'art. 31 cpv. 1 LEDP

del 12 dicembre 2005

Il voto per corrispondenza generalizzato in Ticino è stato introdotto a partire dal 24 settembre 2004 per le votazioni federali e dall'8 maggio 2005 per le votazioni cantonali. Secondo i disposti dell'art. 33 lett. b) LEDP il voto per corrispondenza per le votazioni (federali, cantonali e comunali) è ammesso dal momento in cui il materiale di voto è a disposizione delle cancellerie comunali (pertanto da subito). Si rammenta pure che la busta contenente la carta di legittimazione e la scheda di voto può essere trasmessa tramite il servizio postale, oppure depositata nella bucalettere comunale (senza affrancatura) ubicata dinnanzi alla Cancelleria comunale, o consegnata direttamente in Cancelleria comunale.

Come si evince dai dati sotto riportati, si può ben affermare che il voto per corrispondenza "ha preso il volo"!

```
24.09.2004 - 24.4% dei votanti;
26.11.2004 - 31.2% dei votanti;
08.05.2005 - 41.1% dei votanti;
05.06.2005 - 46.3% dei votanti;
25.09.2005 - 49.7% dei votanti;
27.11.2005 - 58.5% dei votanti.
```

Considerato quindi come il voto per corrispondenza generalizzato venga vieppiù utilizzato dalle elettrici e dagli elettori, appare ormai superflua - <u>per le votazioni</u> - l'agevolazione **del voto anticipato** che prevede tra l'altro la seguente procedura burocratica, organizzativa e raramente utilizzata, a partire dal penultimo lunedì antecedente il giorno della votazione:

Artt. 30 e 31 RLEDP

#### Voto anticipato

#### Art. 30 - a) richiesta e autorizzazione

<sup>1</sup>L'elettore che intende votare nelle forme del voto anticipato deve presentare la richiesta scritta alla Cancelleria comunale del Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto, almeno il giorno precedente a quello in cui chiede di votare.

<sup>2</sup>Il Sindaco, chi ne fa le veci o il segretario comunale, rilascia senza indugio l'autorizzazione con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora in cui l'avente diritto deve presentarsi per votare, trasmettendone copia all'Ufficio elettorale presso il quale l'elettore dovrebbe votare.

### Art. 31 - b) organizzazione

<sup>1</sup>Il Municipio organizza il voto anticipato con l'intervento dell'Ufficio elettorale o designando un delegato e un segretario preposti alle operazioni di voto.

<sup>2</sup>Il verbale delle operazioni di voto anticipato va consegnato al Presidente dell'Ufficio elettorale principale, unitamente alle schede e all'elenco dei votanti.

Chiedo quindi che la possibilità di voto anticipato venga mantenuta unicamente per le elezioni e pertanto propongo la seguente modifica dell'art. 31 cpv. 1 LEDP:

## Art. 31 - b) voto anticipato

<sup>1</sup>L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto a partire dal penultimo lunedì antecedente il giorno dell'elezione (togliere - della votazione).

Moreno Colombo